

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/443 DELLA COMMISSIONE****del 13 febbraio 2019****che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 49, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce un regime obbligatorio in materia di dimensioni del tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e taluni fondi indicizzati quotati (ETF). In particolare, a norma del regolamento delegato (UE) 2017/588 la dimensione minima del tick di negoziazione applicabile alle azioni e ai certificati di deposito è calibrata sulla base del numero medio giornaliero di operazioni nella sede di negoziazione più liquida nell'Unione. Questo parametro è un indicatore di liquidità semplice, valido per la maggior parte di tali strumenti finanziari. Non è tuttavia adatto alle azioni ammesse alla negoziazione o negoziate contemporaneamente nell'Unione e in un paese terzo, se la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi di tali azioni è situata al di fuori dell'Unione. In tal caso vi è il rischio che la dimensione obbligatoria del tick di negoziazione, determinata unicamente sulla base dei volumi di scambio dell'Unione, sia basata soltanto su una piccola porzione del volume complessivo delle negoziazioni. È quindi importante che le autorità competenti siano autorizzate ad adeguare il numero medio giornaliero di operazioni per tali azioni in modo da riflettere la liquidità complessiva di tali azioni. Al fine di ridurre i vincoli relativi alla disponibilità dei dati provenienti dalle sedi di negoziazione di paesi terzi e dare la possibilità di utilizzare altri dati pubblici, è altresì importante concedere alle autorità competenti flessibilità sufficiente per quanto riguarda la metodologia utilizzata per tenere conto della liquidità disponibile presso le sedi di negoziazioni di paesi terzi.
- (2) L'obbligatorietà delle dimensioni del tick di negoziazione è stata introdotta per armonizzare gli incrementi di prezzo nelle sedi di negoziazione dell'Unione e per preservare la profondità e la liquidità del mercato, così come l'ordinato funzionamento delle negoziazioni degli strumenti rappresentativi di capitale nell'Unione. Per conseguire tali obiettivi, è importante che le informazioni sull'adeguamento del numero medio giornaliero di operazioni utilizzate per determinare le dimensioni del tick di negoziazione applicabile a un'azione siano disponibili per tutte le sedi di negoziazione che offrono contemporaneamente la negoziazione di tale azione e che tali sedi di negoziazione inizino ad applicare lo stesso giorno l'eventuale valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni. A tal fine tutte le autorità competenti che esercitano la vigilanza sulle sedi di negoziazione in cui l'azione in questione è negoziata dovrebbero essere informate in merito ad eventuali adeguamenti del numero medio giornaliero di operazioni relative a tale azione prima della pubblicazione di tali adeguamenti e le sedi di negoziazione dovrebbero disporre di tempo sufficiente per integrarli nei loro sistemi.
- (3) Per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità del regime obbligatorio in materia di dimensioni dei tick di negoziazione, è importante che tutte le sedi di negoziazione applichino contemporaneamente dimensioni dei tick di negoziazione basate sul valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni al fine di riflettere la liquidità complessiva.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/588.
- (5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (GUL 87 del 31.3.2017, pag. 411).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

All'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/588 sono aggiunti i seguenti paragrafi 8, 9 e 10:

«8. L'autorità competente per una determinata azione può adeguare il numero medio giornaliero di operazioni calcolato o stimato dalla medesima autorità competente per l'azione secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 7 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi per l'azione è situata in un paese terzo;
- b) il numero medio giornaliero di operazioni, calcolato e pubblicato secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4, è uguale o superiore a uno.

Nell'adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relative all'azione, l'autorità competente tiene conto delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione del paese terzo con il maggior volume di scambi per la negoziazione dell'azione.

9. L'autorità competente che ha adeguato il numero medio giornaliero di operazioni per l'azione a norma del paragrafo 8 provvede alla pubblicazione del valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni. Prima della pubblicazione l'autorità competente comunica il valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni relative all'azione alle autorità competenti delle altre sedi di negoziazione operanti nell'Unione in cui l'azione è negoziata.

10. Le sedi di negoziazione applicano le dimensioni del tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondente al valore adeguato del numero medio giornaliero di operazioni a partire dal secondo giorno di calendario successivo alla pubblicazione.»

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2019

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---